

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE EX
ART. 700 C.P.C.

Per il Sig. Carmelo Sergio Giardina (C.F. GRDCML89P05F158N) nato a Messina il 5/09/1989 e residente in Terme Vigliatore (ME), Via Benedettina Superiore, 42 rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Luigi Russo, C.F. RSSLGU93A16H926O, domiciliato per il presente giudizio presso il suo studio sito in Milano, via Sant'Antonio 4, che indica ai fini delle comunicazioni e notificazioni da parte della Cancelleria il fax n.+39 02.94751254 e l'indirizzo PEC luigi.russo@milano.pecavvocati.it,

-ricorrente-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO in persona del Ministro *pro tempore*; C.F. 80185250588

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*; C.F. 80018500829

- UFFICIO SCOLASTICO PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; C.F. 80005000833

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato – Distretto di Messina, CF 80003660836, con sede in Messina (ME), Via dei Mille, Isol.221, n.65



-resistente-

E NEI CONFRONTI DI

- Tutti i soggetti inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario” per l’ambito territoriale di Messina.

- Tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria permanente ATA 24 Mesi per il profilo di collaboratore scolastico, per l’ambito territoriale di Messina.

- controinteressati-

per l’annullamento e /o la disapplicazione

del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell’art. 2 c.6 del D.M. 235/2014 ed allegati, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA nella parte in cui prevedono che “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”

per il riconoscimento del diritto

ad ottenere il calcolo e la corretta attribuzione del punteggio relativo al servizio militare svolto pari a **punti 6.**

PREMESSO CHE



- Il Sig. Giardina presentava regolare domanda per mezzo del sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione ai fini dell'inserimento nella graduatoria di Circolo e d'Istituto di III fascia, da ultimo (in aggiornamento), in data 21.07.2021 nonché domanda di inserimento in Graduatoria permanente ATA 24 mesi per il profilo di collaboratore scolastico, collocandosi alla posizione 133 della graduatoria definitiva in qualità di Collaboratore scolastico con decorrenza dal 1.09.2022. (doc.1, doc.2, doc.3, doc.4)
- in data 9.09.2022 firmava, dunque, in ragione del punteggio assegnatogli, contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza in data 30.06.2023 presso l'Istituto Superiore I.S. Barcellona Ferrari- MEIS01100P con sede a Barcellona p.g. (ME); (doc.5)
- Il Sig. Giardina ha svolto dal 7.09.2010 servizio militare ruolo n. VFP1 matricola n. 0338890022438 presso il 5° Reggimento "AVES RIGEL" dal quale è stato congedato per scadenza periodo di ferma in data 7.09.2011; (doc.6)
- Al Sig. Giardina nelle graduatorie sopra cit., fino ad oggi, stilate dal Ministero viene attribuito per la posizione di collaboratore scolastico un punteggio di 17,10 di cui 0,60 per il servizio militare svolto non in costanza di nomina (vedasi doc.3 e doc.5) e per la posizione di assistente tecnico e/o amministrativo un punteggio di 9,50 di cui 0,60 per il servizio militare svolto non in costanza di nomina (doc.7, doc.8).

DIRITTO

1) IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è da osservarsi come orientamento granitico, oggi, affermi che laddove si lamenti una erronea collocazione nelle graduatorie finalizzate all'assunzione tanto di personale docente quanto di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la giurisdizione appartenga al giudice ordinario poiché gli



atti di cui alla doglianza non assumono natura di diritto pubblico quale espressione dei poteri organizzatori e autoritativi della p.a. ma siano fonte di diritti soggettivi.

Tanto è vero che, l'art. 63 c.1 d.lgs. 165/01 attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, salvo eccezioni non riguardanti il caso di specie, tutte le controversie relative ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Tra i primi pronunciamenti in tal senso, rileva la sentenza del T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 30/01/2012, n.1021 la quale dichiara *“inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. il ricorso avverso i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi”*. Orientamento confermato dalle SSUU nel 2016 le quali, dapprima, rammentano che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti non costituiscono procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63 c.4 d.lgs. cit. ma a quella del giudice ordinario e poi statuiscano che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio”*. Conseguentemente se la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria anche previa disapplicazione dell'atto amministrativo la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso di specie, è possibile ritenere che vertendo la questione sulla valutazione di un titolo di accesso alla graduatoria ATA di I e III fascia ed in particolare alla corretta attribuzione del punteggio al servizio militare prestato dal Sig. Giardina sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.



2) IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, alla luce dell'interpretazione dell'art. 413 c.5 c.p.c., **il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto** secondo le regole interne delle singole amministrazioni. (Cass. 3111/2012; Cass. 21562/2007).

La Suprema Corte, con l'ordinanza del 11.01.2019, n. 506, della Sez. VI (Lavoro), ha, infatti, chiarito e ribadito che la competenza territoriale va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.

Conseguentemente, poiché la competenza va determinata con riguardo allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda, l'individuazione del Giudice competente nel caso di specie risulta vincolata al contratto di lavoro che il Sig. Giardina ha in essere presso l'Istituto Superiore I.S. Ferrari di Barcellona P.G.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569 C.3 D.LGS.
297/94, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 L.958/86,
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 L.226/04,
VIOLAZIONE ART.52 COST.

La disposizione oggetto di contestazione e di cui si chiede la disapplicazione contenuta all'art. 2 c.6 del D.M. 235/2014 nonché nell'allegato A del D.M.



640/2017 e riprodotta dal D.M. 50/2021, che subordina la valutabilità del servizio militare alla circostanza che esso venga svolto in pendenza di rapporto risulta contraria a norme di carattere primario e costituzionale.

In particolare, mentre il D.M 50/2021 All. A relativo alla valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A. recita *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, giurisprudenza, oramai pacifica, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, ritiene che la valutazione del servizio di leva debba effettuarsi indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego.

Particolare attenzione e tutela alla valutazione del servizio militare era, già, prestata dalla legge 282/1969 la quale statuiva all’art.4 che il servizio di leva dovesse esser valutato come servizio scolastico con la massima qualifica. Un orientamento legislativo confermato nel tempo e riprodotto, anche, nella successiva l. 958/1986, contenente la disciplina sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, che all’art. 20 sul riconoscimento del servizio militare, statuiva che lo stesso fosse valido a tutti gli effetti ai fini dell’inquadramento economico, del trattamento previdenziale e per la determinazione dell’anzianità lavorativa.

Conferma di tale impostazione, il legislatore la fornisce nella l. 297/1994, espressamente richiamata in incipit dai decreti ministeriali 640/2017 e 50/2021 della cui disciplina contrastante si chiede la disapplicazione, che recita all’art. 569 c.3 in merito al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera per il personale ATA che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”* analogamente il disposto dell’art.485 c.7 relativo al personale docente.



Sul punto, il Tribunale sez. lav. - Venezia, 05/10/2022, n. 553 statuisce che *“il servizio militare dà diritto al punteggio integrale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia in virtù dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - relativo alla valutazione, ai fini della carriera nella scuola, dei servizi prestati precedentemente all'assunzione di ruolo - il periodo di servizio militare di leva o per richiamo, così come il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Da ciò deriva che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, vanno valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dunque con attribuzione di punti 6 per l'anno intero.”*

Si è, infatti, constatato come il legislatore abbia inteso equiparare espressamente il servizio militare svolto in costanza di nomina a quello non in pendenza di impiego dando attuazione al disposto dell'art. 52 Cost, poiché, come ribadito, anche dalla Suprema Corte, il servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Sul punto, si è espressa concordemente la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato con un orientamento consolidato. Infatti, anche secondo il Consiglio di Stato (*ex multis* sentenza 8234/2019) *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie”*.

Riprende e conferma tale impostazione la Suprema Corte che in diverse pronunce tende a far proprie le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa. Si afferma, infatti, che il punteggio per il servizio di leva dev'essere valutato, anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni *"lato sensu"* concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 (*ex multis* Cassazione civile sez. lav. - 02/03/2020, n. 5679)



Alla luce di tale linea interpretativa, l'art. 2050 l. 66/2010 si pone in linea con la disciplina di cui alla l.297/94 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in servizio. Conseguentemente è possibile affermare che il servizio militare possa, anzi debba, esser valutato ai fini della carriera, ex art. 569 c.3 l. 297/94 come nei concorsi pubblici in ogni settore.

Sulla stessa lunghezza d'onda si collocano le pronunce di merito locali, ad esempio il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro con Ordinanza di accoglimento totale della richiesta di pronuncia cautelare ex art. 700 c.p.c., ritenendo la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* afferma che “*va dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina.*” (Trib. Messina – sez. lav. ordinanza 27263/2022 del 26/11/2022). Allo stesso modo, la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nell'udienza del 22/06/2022, procedimento iscritto al n. 4418/2021 R.G dichiara il diritto del ricorrente a fruire del riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare nella formazione della graduatoria per il personale ATA 3 fascia, valutandolo come servizio effettivo, con il riconoscimento di punti 0,50 per mese.

Per tali ragioni, la posizione del Sig. Giardina è da ritenersi suscettibile di integrare il diritto soggettivo volto al riconoscimento per la posizione di collaboratore scolastico di punti complessivi 22,50 di cui 6 per il servizio militare svolto e per la posizione di assistente tecnico e/o amministrativo di punti complessivi 14,90 di cui 6 per il servizio militare svolto, essendo i D.M. sopra cit. in evidente contrasto con la normativa primaria e costituzionale richiamata, così come uniformemente ritenuto dalla giurisprudenza, ad oggi, largamente prevalente.

La posizione del Sig. Giardina non muta, né potrebbe mutare, in considerazione del fatto che il periodo di servizio militare è stato svolto



successivamente all'entrata in vigore della legge 226/04 posto che si tratta di una scelta di carattere legislativo che altrimenti considerata inciderebbe su un diritto soggettivo costituzionalmente garantito e tutelato con *reformatio in peius*. Sul punto, si riscontrano plurimi argomenti normativi ed interpretativi. *In primis*, la legge 226 del 2004 all'art. 10, rubricato “*Benefici a favore dei volontari*” statuisce che “**le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.**”

Di conseguenza, non è ammissibile una sperequazione in sede di valutazione titoli tra il servizio militare “di leva obbligatoria” e quello su base volontaria, eseguito in data successiva all'abolizione della leva obbligatoria. Sul punto, è di particolare evidenza l'argomento letterale non potendosi ritenere, certamente, che l'attribuzione di un punteggio maggiorato in graduatoria possa rientrare nel concetto di “beneficio economico” – posto che alcun onere a carico dello Stato deriva dall'attribuzione di tale punteggio - poichè incide esclusivamente nella formazione della graduatoria, non costituendo un titolo di accesso ma avendo una mera funzione preferenziale rispetto ad altri soggetti comunque in graduatoria.

Inoltre, una tale interpretazione si impone secondo una logica sistematica, non essendo altrove riscontrabile nell'ordinamento giuridico italiano una così netta discriminazione tra il servizio militare svolto sulla base del sistema di leva obbligatoria e quello svolto sulla base del sistema della ferma volontaria a periodo prefissato.

Infine, di importanza dirimente appare la necessità, nel tema che ci occupa, di una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 52 Cost. Che così recita: “*La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.*

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.



L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.”

In particolare, dall'esegesi complessiva nella norma appare *ictu oculi* evidente che il “*sacro dovere del cittadino*” costituito dalla “*difesa della Patria*” può estrinsecarsi non solo nella leva obbligatoria – infatti, ex art. 52 co. 2 “*il servizio è obbligatorio*” esclusivamente “*nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge*” – ma anche sulla base di una attività volontaristica, non indotta da alcuna forma di obbligo coercibile e prevista espressamente dalla legge 226/04 e da quest'ultima parificata, non a caso, alla leva obbligatoria in punto di “benefici” a favore degli esercenti il servizio militare “volontario”. Come si desume, altresì, dall'art. 52 co. 2 Cost. è il servizio militare in quanto tale – ovvero quale espressione autentica del “sacro dovere” di difendere la Patria - a non dover pregiudicare la “*posizione di lavoro del cittadino*” e non già il carattere obbligatorio del medesimo che fin dalla entrata in vigore della Costituzione aveva carattere “accessorio” e rimesso alla scelta del legislatore. In ultimo, non può trascurarsi l'art. 52 Cost. co. 3 che informa l'ordinamento delle forze armate “allo spirito democratico della Repubblica”, stesso spirito che ha informato la scelta legislativa di escludere il carattere “obbligatorio” e coercibile del servizio militare, restituendo, quantomeno in via ordinaria, la partecipazione dei cittadini alle Forze Armate su base strettamente volontaristica. Una tale conclusione, costituisce un evoluto e maturo approdo del nostro Legislatore ad una visione dell'ordinamento militare pienamente improntata ad uno spirito – quello democratico – che ha e deve avere nella volontà e libertà individuale uno dei propri capisaldi irrinunciabili. Sul punto, è chiaro che consentire una irragionevole discriminazione tra chi ha esercitato il servizio militare su base obbligatoria e chi lo ha esercitato su base volontaria, frustra necessariamente la scelta legislativa e “lo spirito democratico” cui essa si è innegabilmente ispirata.

Di conseguenza, sussistono congrui argomenti sul piano positivo, costituzionale ed interpretativo per sostenere il diritto soggettivo dell'odierno



ricorrente a vedere riconosciuta pienamente la propria attività al servizio e a protezione della Patria, ancorché su base volontaristica e non obbligatoria.

Per completezza, non appare persuasiva e ragionevole l'equiparazione agli altri "impieghi a servizio della pubblica amministrazione" che secondo i D.M. sopra cit. sono valutati con il punteggio di 0,60 per anno, come di seguito

servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno:	PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):	PUNTI 0,05

per la semplice ragione che a differenza degli altri impieghi a servizio della pubblica amministrazione il servizio militare, ancorché su base volontaria ed anzi *a fortiori*, costituisce estrinsecazione ed adempimento del "sacro dovere" di difendere la Patria ex art. 52 Cost. Dunque, occorre ribadire che i D.M. sopra cit. laddove prevedono nell'Allegato A, let. A) che "*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*" sono fonte normativa di rango secondario e si pongono in antinomia insanabile con l'art. 10 della legge 226 del 2004 sopra cit. - in pieno contrasto con il principio di legalità dell'attività amministrativa e con il fondamentale principio di gerarchia delle fonti – nonché con l'art. 52 Cost.

Necessita, pertanto, di essere disapplicata la disciplina qui censurata al fine di restituire al Sig. Giardina la propria posizione di diritto soggettivo gravemente ed illegittimamente sacrificata nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario" per l'ambito territoriale di Messina e, a maggior ragione, nella Graduatoria permanente



ATA 24 Mesi per il profilo di collaboratore scolastico per l'ambito territoriale di Messina, riconoscendogli il punteggio totale per la posizione di collaboratore scolastico di punti 22,50 di cui 6 per il servizio militare svolto e per la posizione di assistente tecnico e/o amministrativo di punti complessivi 14,90 di cui 6 per il servizio militare svolto.

Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c.

- FUMUS BONI JURIS

Emerge da quanto sopra esposto, ampiamente, il requisito del *fumus*.

In particolare, stante la sussistenza in capo all'Ill.mo Tribubale adito della giurisdizione nonché competenza, in punto di diritto si richiama la disciplina di cui all'art. 569 c.3 l. 297/94 e all'art.10 l.226/04 nonché, in ragione della corretta interpretazione dell'art. 52 Cost. e della disciplina in tema di servizio di leva, la giurisprudenza prevalente in tema di equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, del servizio militare svolto in costanza di impiego e non.

Per tali gravi motivi si chiede che l'Ill. Tribunale adito voglia procedere in via d'urgenza.

- PERICULUM IN MORA

Il *periculum in mora*, *id est*, il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalle tempistiche di definizione del giudizio ordinario, c.d. pericolo da infruttuosità, sussiste nel caso di specie in ragione delle peculiarità della struttura amministrativa e legislativa che regola l'assunzione del personale ATA all'interno del sistema scolastico.

La mancata attribuzione del corretto punteggio al Sig. Giardina, infatti, fa sì che questo si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri candidati nella



graduatoria Ata 2021-2024, non in possesso dei medesimi titoli, pregiudicando la possibilità per il ricorrente di ottenere incarichi e/o supplenze di carattere annuale.

Inoltre, di preminente importanza è il pregiudizio che il Sig. Giardina corre in merito al suo inserimento nella “Graduatoria permanente ATA 24 mesi” per il profilo di collaboratore scolastico, la quale risulta finalizzata all’immissione in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a partire dal mese di settembre 2023.

Si segnala, che la “Graduatoria permanente ATA 24 mesi” si aggiorna con cadenza annuale e che la prossima pubblicazione sarà intorno al mese di aprile 2023 come di consueto. Una tempistica tale per cui, risulta urgente e di estrema rilevanza l’attribuzione del corretto punteggio al Sig. Giardina onde evitare un grave pregiudizio in ordine alla sua possibilità di assunzione per il prossimo anno scolastico con contratto a tempo indeterminato.

Infatti, tali graduatorie inerenti il personale A.T.A. per la provincia di Messina, risultano determinanti ai fini della assunzione in ruolo e della conseguente possibilità di siglare un contratto a tempo indeterminato in ragione del numero di posti disponibili nella provincia di appartenenza, tanti meno sono i posti messi a disposizione tanto più si riduce la possibilità di rientrarvi. Di conseguenza, risulta estremamente urgente e dirimente la corretta attribuzione del punteggio al ricorrente, ove la sua posizione in graduatoria possa permettergli utilmente di ottenere un impiego a carattere temporale indeterminato.

In vista del nuovo anno scolastico, data la incontestata posizione favorevole in graduatoria acquisibile dal Sig. Giardina con il presente giudizio e la mancata utilità di una azione ripristinatoria *ex post*, successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena, la mancata valutazione della presente istanza cautelare potrebbe nuocere gravemente al ricorrente.

Il ritardo nell’ottenimento della pronuncia invocata, infatti, priverebbe il Sig. Giardina della possibilità di ottenere un corretto collocamento all’interno *in primis* della Graduatoria permanente ATA per il profilo di collaboratore



scolastico con conseguente pregiudizio grave e irreparabile relativo all'immissione in ruolo e *in secundis* in relazione al suo collocamento all'interno della graduatoria di Circolo e di Istituto di III fascia del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario" per i profili di Assistente tecnico e Assistente amministrativo per l'ambito territoriale di Messina per il periodo 2021-2024.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

il sott. Avv. Luigi Russo, in uno al provvedimento di fissazione di udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato di litisconsorti interessati, considerato altresì l'elevato numero di contro interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso in quanto pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressamente

ISTANZA

affinché la S.V. Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite per legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ed in particolare, mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina

VOGLIA

autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina <https://www.me.usr.sicilia.it/> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:



1. Autorità Giudiziale innanzi alla quale si procede, numeri di registro del ricorso e data d'udienza;
2. nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. indicazione dei contro interessati individuati come da Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario" per l'ambito territoriale di Messina nonché della Graduatoria permanente ATA 24 Mesi per il profilo di collaboratore scolastico, per l'ambito territoriale di Messina.
4. testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Per quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

all' Ill.mo Tribunale adito affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, Voglia:

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE:

1. accertare, ritenere e dichiarare la presenza di *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* come in premessa e quindi disapplicare il D.M. 50/2021 ed in particolare l'All. A nella parte in cui prevede che "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.*"
2. Per l'effetto, ordinare in via cautelare ed urgente all'Amministrazione resistente di emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio e il collocamento del ricorrente nella graduatoria III fascia ATA 2021-2024 e nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, nonché ordinare



all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Giardina con il nuovo punteggio per il profilo di collaboratore scolastico e di valutarlo correttamente nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024-2027 per tutte le posizioni aperte e comunque disporre ogni altro provvedimento di urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito;

NEL MERITO:

- 1- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità con conseguente disapplicazione nel presente giudizio del D.M. 50/2021 avente ad oggetto le Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024, ed in particolare dell'All. A nella parte in cui prevede che *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”*
- 2- condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria III fascia ATA 2021-2024 e nella graduatoria permanente ATA 24 mesi e comunque disporre ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito;
- 3- ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Giardina con il nuovo punteggio e di valutarlo correttamente nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024-2027.
- 4- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA

Si allegano i seguenti documenti:



a) procura alle liti

b) documento di riconoscimento Giardina Carmelo

c) modello 730/2022 Giardina Carmelo

- doc.1 domanda inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per personale tecnico, amministrativo e ausiliario;
- doc. 2 domanda inserimento nella Graduatoria permanente ATA 24 Mesi;
- doc.3 estratto graduatoria permanente Ata 24 mesi;
- doc. 4 avviso pubblicazione graduatoria definitiva;
- doc. 5 contratto di lavoro Giardina Carmelo;
- doc.6 provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma;
- doc.7 interrogazione istanze online profilo assistente tecnico;
- doc.8 interrogazione istanze online profilo assistente amministrativo

Ai sensi del D.p.r. 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed il reddito del ricorrente è inferiore ai limiti di legge, per cui nulla è dovuto.

Milano, 21.12.2022

Avv. Luigi Russo

